



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 29 del 07/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.**

L'anno (2021) addì **sette** del mese di **Giugno** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	LONZARDI LORENZO	S
BATANI LORENA	S	MANCINI STEFANO	S
BERNARDI ALBERTO	S	MONTI ENRICO	S
BIGUZZI KESCHIA	S	RAGGI GIACOMO	S
BONAZZI DEL POGGETTO			
MARIASERENA	S	RICCI CATERINA	N
BRAVETTI PAOLO	S	RINALDINI ELISA	S
EVANGELISTI ANGELO	S	TAMPIERI MIRNA	S
FABBRI ANDREA	S	TURRONI EMANUELE	S
LIVERANI PAOLO	S		

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la DOTT. PUPILLO MARCELLO

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MONTI ENRICO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **BERNARDI ALBERTO, TAMPIERI MIRNA, TURRONI EMANUELE.**

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: **BONETTI ADRIANO, BEDEI ELISA, PEPERONI GIAN MATTEO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO**

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

I consiglieri Bonazzi del Poggetto, Turrone, Lonzardi, Batani, Fabbri, Bernardi, Bravetti, Biguzzi, Mancini e gli Assessori Bedei e Rambelli sono collegati in videoconferenza

**Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: modifiche al regolamento per la disciplina della
tassa rifiuti corrispettiva.**

Questo è un punto che se non erro è stato discusso nella commissione consiliare n. 1.
Do la parola all'assessore G. Peperoni, in sala.

PEPERONI

Grazie presidente. Come spiegato in commissione, Alea riscuote per noi le bollette, e questa è una novità che non c'è da molto tempo, penso da un paio di anni, precedentemente quando eravamo ancora non in regime di TARI, cioè di tariffa puntuale. In precedenza la riscossione avveniva da parte del Comune, che poi girava l'incassato al gestore, quindi ora Alea ha bisogno di tutta una serie di strumenti, anche legislativi e normativi, per poter riscuotere al meglio il dovuto dai cittadini, anche in caso in cui ci siano delle morosità. Ci sono state alcune modifiche legislative a livello nazionale, che hanno introdotto delle novità su questo tema, e le modifiche al regolamento sulla TARI che andiamo a fare questa sera, servono essenzialmente a dare gli strumenti tecnici a Alea, per poter utilizzare anche la cosiddetta riscossione coattiva nei confronti degli utenti recalcitranti a pagare.

Questo in sintesi i punti che andiamo a modificare, se li avete letti, infatti sono anche abbastanza tecnici come elaborazione, mi sembra che anche in commissione non ci siano state grosse perplessità, e comunque se ci sono delle domande sono qui.

PRESIDENTE

Grazie assessore Peperoni. Ci sono interventi? Prego consigliere Liverani.

LIVERANI

Grazie presidente. In realtà molto velocemente, una modalità che non ci trova discordi, anzi che ci trova d'accordo, ma ci teniamo anche in questa sede a fare una sottolineatura che abbiamo fatto anche in sede di commissione, che è l'auspicio di avere un rapporto sempre puntuale e proficuo tra il settore dei servizi sociali e questo soggetto che è Alea, che va a riscuotere la TARI per noi, non fosse altro che facendolo noi potevamo forse più avere il polso della situazione, su alcune situazioni particolari di alcune famiglie, già in difficoltà piuttosto che imprese in difficoltà. In questo momento molto probabilmente la difficoltà aumenterà sia per le famiglie, sia per le imprese e quindi tenere comunque un forte rapporto di comunicazione e collaborazione, in modo da poter intervenire al meglio, perché comunque lasciare che sia un altro soggetto può essere sempre pericoloso.

Non riteniamo pericoloso questo caso nello specifico, che è Alea, ma insomma sottolineare che ci sia sempre grande puntualità e sempre grande attenzione su questa particolarità, che soprattutto quest'anno e probabilmente per una coda lunga si porterà avanti forse per i prossimi due o tre anni, quindi ecco chiediamo semplicemente un ottimo rapporto di collaborazione, che mi sembra che ci sia e grande attenzione, tutto qui.

PRESIDENTE

Grazie collega Liverani. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto n. 3 all'Ordine del Giorno: modifiche al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti corrispettiva sotto bacino 2, distretto forlivese:

Favorevoli? 12 favorevoli

Contrari? Nessuno

Astenuti? 4 astenuti

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 12 favorevoli

Contrari? Nessuno

Astenuti? 4 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

– l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TA.RI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

– ai sensi dell'art. 1, comma 668 della medesima legge, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono finanziare i costi del servizio rifiuti con una tariffa avente natura corrispettiva (ossia, non tributaria) in luogo della TARI: la predetta tariffa (di seguito anche solo "Tariffa" o "Tariffa rifiuti") è finalizzata ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio ed applicata e riscossa dal gestore del servizio pubblico e che il precedente comma 667 delegava il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad emanare un decreto per la definizione dei *"criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea"*;

– il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha attuato tale delega col decreto 20 aprile 2017 recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,*

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (d'ora in poi anche solo "Decreto tariffa"), pubblicato nella G.U. in data 22.05.2017 ed entrato in vigore in data 06.06.2017;

- la direttiva rifiuti 851/2018/UE, in vigore dal 4 luglio 2018, ha espressamente riconosciuto i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti come uno strumento economico capace di incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti sin dal momento della produzione di rifiuti (Allegato IV-bis);

- il Consiglio d'Ambito di ATERSIR con deliberazione n. 75 del 08/11/2018 (CAMB/2018/75) ha approvato il Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva elaborato a seguito dei lavori del Comitato Guida per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Atersir ed ANCI in materia di tariffazione puntuale, licenziato dalla giunta regionale con deliberazione n. 1762 del 22 ottobre 2018;

DATO ATTO che:

- ATERSIR con deliberazione n. 6 del 27/2/2017, ha avviato l'iter per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel territorio di tredici comuni su quindici, del Sotto bacino 2 – Distretto Forlivese della Provincia di Forlì-Cesena, tra cui anche il comune di Forlimpopoli, secondo la formula organizzativa in house providing; - con deliberazione consiliare n. 35 del 02/05/2017 è stata approvata l'adesione del Comune di Forlimpopoli alla costituzione della NewCo, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma in house providing;

- l'Assemblea dei Soci della società strumentale Livia Tellus Romagna Holding (LTRH), partecipata interamente dai Comuni, fra cui anche il Comune di Forlimpopoli, ha autorizzato, in data 18/5/2017, la costituzione della nuova società per la raccolta e la gestione dei rifiuti nei tredici comuni del Sottobacino forlivese e tali comuni hanno quindi proceduto alla sottoscrizione di una convenzione ex art 30 D.lgs. 267/00, per l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla Società New Co, affidataria in house providing;

- la nuova società, ALEA Ambiente SpA, costituita con atto in data 06/06/2017 - Repertorio n. 30837 Raccolta n. 20304 del Notaio Marco Maltoni - è partecipata al 100% da Livia Tellus Romagna Holding spa;

- ATERSIR, con deliberazione n. 61 del 13/09/2017, integrata con deliberazione n. 69 del 27/09/2017, ha concluso il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei tredici comuni del Sottobacino forlivese, accertando nell'apposita relazione ex art. 34 DL 179/2012 la sussistenza dei requisiti di legge (art. 5, D.lgs. 50/2016) per la gestione in house providing, disponendone l'affidamento alla Società ALEA Ambiente SpA ed approvando gli atti disciplinanti tale affidamento, della durata di anni quindici, decorrenti dal 1° gennaio 2018;

- con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto da ALEA Ambiente SpA in tutti i tredici comuni del Sottobacino forlivese;

RILEVATO che:

- In data 29.01.2019 il Consiglio di Ambito di Atersir ha approvato il Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti nel territorio del Sottobacino 2 forlivese;

– in conformità a tale Regolamento ed al vigente contratto di servizio, Alea Ambiente SpA – gestore in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Sottobacino forlivese – ha progressivamente implementato sul territorio di competenza un sistema di identificazione di ciascuna utenza, di conferimento differenziato di tutte le principali frazioni di rifiuti riciclabili (umido, carta e cartone, vetro, plastica e lattine) e del rifiuto indifferenziato e di registrazione dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza, ora in corso di perfezionamento su un'ultima porzione di territorio del Bacino;

DATO ATTO che l'articolazione della tariffa prevista nel Regolamento allegato sub "A", articolata in due parti (Parte fissa e Parte variabile) e quattro componenti (Componente Dimensionale, Componente di Servizio, Componente Raccolta e Componente Trattamento) consente di commisurare in modo più preciso, con riferimento alle varie fasi della gestione dei rifiuti, il servizio singolarmente usufruito al corrispettivo a ciascuno richiesto;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 668, ultimo periodo, legge 147/2013 la Tariffa corrispettiva "è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

RICHIAMATA PER FARNE PARTE INTEGRALE la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2021 che ha approvato:

di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 668, Legge 147/2013, la Tariffa avente natura corrispettiva per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul proprio territorio a far data dal 01.01.2019;

a tal fine, il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel Sotto Bacino 2-Distretto Forlivese;

di dare atto che l'applicazione e riscossione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva è demandata ex lege ad ALEA Ambiente SpA, in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con decorrenza 01.01.2019;

RILEVATO CHE

- ALEA AMBIENTE, quale società in house risponde dei requisiti richiesti dall'art. 52 (*"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*) del d.lgs. 446 che al comma 5 lett. b) n. 3) e precisamente: *società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla"*;
- È consolidata interpretazione in base alla quale tali caratteri, previsti dalla disposizione sopra riportata, si applicano anche alle società in house pluri partecipate (Corte di Cassazione, Sentenza 11 gennaio 2018, n. 456); e delibera n. 57 del 18 aprile 2018 Corte dei conti per la Campania
- In forza della disposizione su richiamata, gli enti locali possono prevedere nel proprio Regolamento di affidare alla società in house la riscossione dei propri tributi ed entrate patrimoniali utilizzando gli strumenti della riscossione coattiva prevista per gli enti affidanti il servizio;
- In particolare, le società in house possono utilizzare anche la nuova riscossione potenziata così come prevede la legge 160/2019, che all'art. 1 comma 792 recita: *"Le*

attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere ...”;

TENUTO CONTO CHE

- per rendere più efficaci e soprattutto più efficiente la riscossione della Tariffa dei Rifiuti da parte di ALEA AMBIENTE occorre confermare nel Regolamento Comunale che la stessa, quale società in house ex art. 52 comma 5 lett. b) n. 3) del d.lgs. 446/1997 emette avvisi di accertamento anche con l'intimazione ad adempiere ex art. 1 comma 792 della legge 160/2019;
- la modifica del vigente Regolamento Comunale, come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale sopra indicata appare del tutto marginale ed incide in misura non significativa sul testo del Regolamento Tipo approvato da Atersir, dandosi comunque atto che la esplicitazione delle modalità di riscossione dei tributi ed entrate dell'ente locale sono di competenza dell'ente locale medesimo, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, e non propriamente riconducibili all'ente Gestore di Ambito (Atersir).

RILEVATO INFINE

Che il Regolamento dovrà recepire le seguenti integrazioni:

Testo vigente	Testo da modificare
<p>Articolo 2 – Definizioni</p> <p>«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;</p>	<p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>«Gestore»: il soggetto, che ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) punto 3) del d.lgs. 446/1997 risulta affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e che, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.</p>
<p>Articolo 35 - Riscossione</p> <p>c.3 Il gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente ivi compresa, per la riscossione coattiva,</p>	<p>Articolo 35 - Riscossione</p> <p>c.3 Il gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente ivi compresa, per la riscossione coattiva,</p>

l'ingiunzione fiscale rinforzata. Il termine di pagamento, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.	l'ingiunzione fiscale rinforzata nonché l'accertamento esecutivo previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019. Il termine di pagamento, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.
---	--

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTA la legge regionale Emilia-Romagna 23/2011;

VISTO l'art. 1, commi 639 e ss., legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare commi 667 e 668;

VISTO il art. 1 comma 792 della legge 160/2019;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel Sotto Bacino 2- Distretto Forlivese

con la seguente votazione, palesemente espressa nelle forme di legge per alzata di mani che hanno dato il seguente risultato:

Presenti:16
Astenuti:4 (Mancini, Bravetti, Bernardi, Biguzzi)
Votanti:12
Voti Favorevoli:12
Voti Contrari:0

DELIBERA

Di approvare le seguenti integrazioni al Vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel Sotto Bacino 2- Distretto Forlivese

Testo vigente	Testo da modificare
<p>Articolo 2 – Definizioni</p> <p>«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;</p>	<p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>«Gestore»: il soggetto, che ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) punto 3) del d.lgs. 446/1997 risulta affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e che, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.</p>

Articolo 35 - Riscossione c.3 Il gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata. Il termine di pagamento, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.	Articolo 35 - Riscossione c.3 Il gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rinforzata nonché l'accertamento esecutivo previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019. Il termine di pagamento, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.
--	--

Ed inoltre con la seguente altra e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito

Presenti:16
Astenuiti:4 (Mancini, Bravetti, Bernardi, Biguzzi)
Votanti:12
Voti Favorevoli:12
Voti Contrari:0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

MONTI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. PUPILLO MARCELLO

Destinazioni:

- Capo Settore Segreteria AA.GG.**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Servizi Demografici**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**

- Altri:**

- Anagrafe delle Prestazioni**